

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento contiene modifiche all'art. 40 della legge n. 154/2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

In particolare, in relazione alla disposizione di cui al comma 1, lettera c) capoverso comma 6, questa costituisce una modalità operativa, già utilizzata in ambito marittimo in situazioni analoghe, che non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, al contrario, evita che detti oneri possano derivare dalla conservazione anche temporanea di esemplari vivi. Dal momento che la confisca e il sequestro sono sanzioni accessorie rispetto alla sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti previsti dalla disposizione in materia, trova applicazione la disciplina degli articoli 18 e 19 della legge 681/1981, alla luce dei quali le spese di custodia fino alla confisca sono a carico del trasgressore, considerato che la confisca è funzionale alla distruzione del bene o alla alienazione dello stesso (anche a scopo benefico-onlus). La competenza relativa al contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne è demandata agli Enti territoriali. Pertanto, dalla disposizione in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria prevista assicura che le attività vengano svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La modifica del regime sanzionatorio, previsto dal comma 1 lettera c) comma 5, limitandosi a intervenire in riordino delle fattispecie cui si applica la sanzione amministrativa già prevista a legislazione vigente dall'articolo 40 legge 28 luglio 2016, n.154, in considerazione delle sanzioni penali introdotte dal precedente capoverso 4 - non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in ragione del carattere eventuale dell'irrogazione delle predette sanzioni.

La previsione contenuta al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis dispone: "All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali". I soggetti indicati nel presente comma svolgono istituzionalmente un'attività di controllo delle aree nelle quali esercitano l'attività. Tali soggetti rivestono infatti in alcuni casi la qualifica di "agenti di polizia giudiziaria" mentre in altri quella di "guardie giurate", così come disposto dall'articolo 163 ("Trasferimenti agli enti locali"), comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trattandosi, dunque, di attività devolute a tali soggetti istituzionalmente, vengono svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

